



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

Dipartimento “ Tutela dell’Ambiente”

“Autorizzazione di carattere generale”

*per gli stabilimenti o le attività in deroga ai sensi dell’art. 272 comma 2 del D.lgs 3
aprile 2006 n. 152.*

Approvato con decreto N. 6852 del 02/07/2021

ART. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

I Gestori che intendano avvalersi del presente provvedimento di autorizzazione di carattere generale, come previsto dall'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, per le lavorazioni o attività incluse nell'elenco riportato nel successivo Allegato 2, devono presentare preventivamente la richiesta di adesione alla Regione Calabria al SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento/attività e all'Arpacal, utilizzando esclusivamente il modello riportato nell'Allegato 1.

Qualora la ditta ha necessità di richiedere ulteriori titoli abilitativi tra cui anche l'autorizzazione a carattere generale deve obbligatoriamente richiedere l'AUA seguendo le procedure dettate dal DPR n. 59 del 13. Marzo 2013.

E' comunque fatta salva la possibilità per i Gestori di stabilimenti o attività incluse nell'elenco di cui all'Allegato 2 di presentare preventiva istanza di autorizzazione alle emissioni con le modalità previste dall'art. 269 del D.Lgs 152/06

Gli Allegati 1, 2, 3 e 4 costituiscono parte integrante della presente "autorizzazione di carattere generale".

ART. 2

FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione Regionale può, con proprio provvedimento, **negare l'adesione** nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione di carattere generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale (art. 272, comma 3 del D.Lgs. 152/2006).

Rimane comunque salva la facoltà di questa Regione di accertare la sussistenza dei requisiti per l'adesione all'autorizzazione generale e la possibilità di negare l'adesione nel caso in cui tali requisiti non sussistono o di revocarla in seguito nel caso in cui i requisiti vengano a modificarsi.

In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o alla parte V del D.Lgs. 152/2006 verranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

ART. 3

ESCLUSIONI

Non è possibile avvalersi dell'autorizzazione a carattere generale, ma dovrà essere presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 qualora:

- Nello stesso stabilimento siano presenti anche **impianti o attività diverse** da quelle previste nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
- nel caso in cui le **attività**, pur rientranti nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, **superino le soglie previste**;
- nel caso in cui **l'insieme delle attività** svolte in uno stabilimento sia, per soglia di consumo di solvente, **soggetto all'art. 275** del D.Lgs. 152/2006 relativo alla emissione di composti organici volatili (COV);
- in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione, o mutagene, o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 (ex art. 272 comma 4);
- nel caso siano utilizzate le sostanze o i preparati classificati dal D.Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R61 (ex art. 272 comma 4).

ART. 4

PRESCRIZIONI

Le Ditte che si avvalgono della presente autorizzazione di carattere generale sono tenute all'osservanza delle seguenti **prescrizioni**:

4.1 – I Gestori di stabilimenti o delle attività elencate nell'Allegato 2 al presente provvedimento devono presentare alla Regione Calabria, all'ARPACAL e al Comune dove ha sede lo stabilimento/attività, una **richiesta di adesione** alla presente autorizzazione generale indicando la data di avvio dell'attività. Per la richiesta di cui al comma 1 è obbligatorio utilizzare gli appositi modelli (Allegati 1, 2 e 3 all'autorizzazione di carattere generale). **Alla richiesta di adesione (Allegato 1) presentata alla Regione dovrà essere apposta una marca da bollo di valore legale.**

La data di avvio dell'attività indicata nella domanda di adesione (Allegato 1) deve essere successiva di almeno **45 (quarantacinque) giorni** dalla data di ricevimento della richiesta da parte della Regione, nel

caso in cui l'adesione rientra nel titolo abilitativo dell'AUA, la data di avvio dovrà essere comunicata dopo il rilascio della stessa.

- 4.2 – L'avvio dell'attività (solo in caso di Adesione all'autorizzazione di carattere generale) può essere effettuato a partire dalla data indicata nella richiesta di adesione sempre che, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, non sia negata l'adesione da parte della Regione.
- 4.3 - Entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi all'avvio dell'attività (in caso di AUA i 45 giorni decorrono dal rilascio del provvedimento AUA) dovranno pervenire alla Regione ed all'ARPACAL, i dati relativi agli inquinanti emessi dai camini dichiarati nella richiesta di adesione ed evidenziati nella planimetria generale dell'impianto, utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 4.
- 4.4- Nel caso in cui l'autorizzazione a carattere generale rientra nell'endoprocedimento di AUA la ditta avrà l'obbligo di effettuare entro 45 giorni successivi al rilascio dell'Autoirizzazione Unica Ambientale da parte dell'Autorità competente, le analisi di Autocontrollo dei punti di emissione ai camini dichiarati nella domanda (E1, E2...) con le modalità di cui al punto 4.3.
- 4.5 - Il Rappresentante legale che presenta richiesta di adesione alla presente autorizzazione generale per uno stabilimento esistente al 1988 o stabilimento esistente al 2006 secondo le definizioni del D.lgs. 152/2006 non è tenuto a comunicare la data di avvio dell'attività; deve però, entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta di adesione, far pervenire alla Regione ed all'ARPACAL, i dati relativi agli inquinanti emessi dai camini dichiarati nella richiesta di adesione ed evidenziati nella planimetria generale dello stabilimento, utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 4.
- 4.6 – I dati relativi agli inquinanti emessi dai camini, dichiarati nella richiesta di adesione ed evidenziati nella planimetria generale dello stabilimento, dovranno pervenire alla Regione ed all'ARPACAL, con frequenza almeno **biennale**, decorrente dalla data di invio dei dati prevista dal punto 4.3 o dal punto 4.4, utilizzando l'apposito modello riportato nell'Allegato 4.
- 4.7 - Dovranno essere comunicate alla Regione ed all'A.R.P.A.Cal., almeno con un anticipo di 10 giorni lavorativi, le date fissate dal Gestore, sia per il campionamento che per le analisi, in esecuzione di quanto prescritto ai punti 4.3, 4.4 e 4.5.
In tali date la Regione, Dipartimento Ambiente e/o l'ARPACAL, potrà intervenire per presenziare allo svolgimento delle relative attività.
- 4.8 - Le Società e/o le Ditte devono rispettare le **soglie** di produzione o di consumo e le ulteriori prescrizioni indicate nella parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006.
Le soglie indicate si intendono riferite all'insieme delle attività esercitate nello stabilimento mediante anche uno o più impianti o macchinari o sistemi non fissi o operazioni manuali (ex art. 1 della Parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006).
- 4.9 – Le emissioni delle sostanze inquinanti relative a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività dovranno essere conformi ai limiti previsti dalla parte I, II e III dell'allegato I alla parte V del D.lgs. 152/2006 rubricato "valori di emissione e prescrizioni". I valori di emissione espressi in flusso di massa si riferiscono ad un'ora di funzionamento degli impianti nelle condizioni di esercizio più gravose. Resta impregiudicato il rispetto dei valori di emissione espressi in concentrazione nel caso vengano superati i limiti totali (calcolati come somma delle emissioni dell'intero impianto) in flusso di massa così come previsto dall'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.
- 4.10 - Le Società e/o le Ditte saranno tenute a rispettare i nuovi limiti degli inquinanti relativi a tutti i punti di emissione dello stabilimento o dell'attività che verranno fissati con il Decreto di integrazione e di aggiornamento dell'allegato I alla parte V del D.Lgs. 152/2006; Decreto previsto dal comma 2 dell'art. 271 del medesimo D.Lgs. per gli stabilimenti nuovi, per quelli anteriori al 2006 e per quelli anteriori al 1988.
Fino all'adozione di tale decreto si farà riferimento ai limiti richiamati al punto 4.8 ed a quanto previsto dall'art. 271 comma 8 del D.Lgs. 152/2006.
- 4.11 – Il Gestore è tenuto a limitare le emissioni diffuse originate dallo stabilimento/attività. A tale fine deve:

- a) Convogliare all'esterno dell'ambiente di lavoro tutte le emissioni per cui esista tale possibilità tecnica.
- b) Effettuare le operazioni di stoccaggio e/o movimentazione delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni diffuse.
- c) Realizzare idonee barriere perimetrali (vegetazione, muri, reti frangivento, ecc.) intorno alle aree esterne dello stabilimento interessate dallo stoccaggio e/o movimentazione di materiali da cui possono originarsi emissioni polverulente e/o nocive.

4.12 - Tutti gli impianti di combustione presenti nella Società e/o nella Ditta e tutti i combustibili ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III e dall'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

4.13 - Le bocche dei **camini** devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m.

Dovrà essere apposta su ogni camino presente nell'impianto apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del camino stesso.

Tutti i camini sottoposto ad analisi dovranno essere dotati, a norma di legge, di apposito foro, al fine di consentire la verifica delle emissioni da parte delle autorità di controllo; dovrà essere garantito, inoltre, l'accesso in sicurezza.

4.14 – Il gestore dello stabilimento/attività è tenuto a dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento dei **sistemi di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
 - b.1) un **registro** relativo ai dati dei **controlli discontinui** periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006);
 - b.2) un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei **controlli in continuo** (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006).

4.15 - Nel caso in cui si verifichi un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile (ex art. 271 comma 14 del D.Lgs. 152/2006).

4.16 – Per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione le Società e/o le Ditte dovranno rispettare quanto previsto all'Allegato VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto.

4.17 - Deve essere preventivamente comunicata alla Regione ogni eventuale **modifica non sostanziale** che il gestore intenda effettuare. Nel caso in cui l'Amministrazione provinciale non si esprima entro 60 (sessanta) giorni il gestore può procedere all'esecuzione della modifica, fatto salvo il potere dell'autorità di provvedere successivamente nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione (ai sensi dell'art. 268 comma 8 D.Lgs. 152/2006).

4.18 - Devono essere preventivamente **comunicate** alla Regione le seguenti ed eventuali attività:

- a) modifica della ragione sociale del gestore;
- b) modifica del rappresentante legale;
- c) copia conforme all'originale dell'atto comprovante la modifica della ragione sociale e la variazione del gestore e/o rappresentante legale;
- d) dichiarazione del **nuovo** gestore e/o rappresentante legale che nulla è variato nell'impianto già autorizzato;

- e) cessazione dell'attività. In tale ipotesi il gestore è obbligato al recupero ed alla bonifica delle aree sede dell'attività.

ART. 5

VALIDITA' E SCADENZA

L'autorizzazione a carattere generale avrà una validità di **quindici anni dalla data di adesione**; in tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto o dell'attività potrà continuare se il rappresentante legale, entro 60 (sessanta) giorni dall'adozione della nuova autorizzazione "generale", presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non ne nega l'adesione (ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/2006).

ART. 6

LIMITI SI APPLICABILITA'

La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera. L'esercizio dell'attività potrà essere svolto soltanto nel rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche e previo espletamento a carico del gestore di tutti gli altri adempimenti dovuti nei riguardi di altri Enti od Organismi, con particolare riferimento al certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco.

ART. 7

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le Ditte che hanno presentato l'istanza di autorizzazione in data precedente a quella di esecutività di questo atto, qualora rientrano nell'elenco di cui alla parte II dell'Allegato IV parte V del D.Lgs. 152/06, possono proporre la richiesta di adesione di cui all'art. 1 ed all'art. 4.1 della presente autorizzazione di carattere generale.

Nel caso in cui il gestore dello stabilimento sia in possesso o debba acquisire ulteriori titoli abilitativi per i quali sia obbligatorio richiedere l'AUA, ai sensi del DPR 59/13, la richiesta di adesione ai sensi dell'art. 272, viene effettuata nell'ambito del suddetto provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

ART. 8

DISPOSIZIONI FINALI

Le prescrizioni contenute nel presente provvedimento potranno essere modificate con una nuova autorizzazione generale.

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 della presente autorizzazione potranno essere successivamente aggiornati a seguito dell'aggiornamento normativo, dell'individuazione di migliori tecniche disponibili o di ulteriori categorie di impianti o attività assoggettabili oppure qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

In attuazione dell'art. 3 della legge 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Calabria nel termine di 60 giorni, decorrenti dalla scadenza della pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi della legge 1034/1971, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Si attesta che il presente provvedimento, composto da 8 articoli e dagli allegati 1, 2, 3 e 4, non comporta impegno di spesa.
